

187 Contratto di assicurazione - DIgs 14/2019 -Art. 82 (Contratto di assicurazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

## Art. 187 Contratto di assicurazione

- 1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.
- 2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

## ---- precedente normativa di riferimento

**Art. 82 (Contratto di assicurazione)** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.

\_\_\_\_\_

## Documenti collegati:

187 Contratto di assicurazione - Dlgs 14/2019 -Art. 82 (Contratto di assicurazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28797 del 09/11/2018 (Rv. 651472 - 01)

Contratto in corso - Prosecuzione "ope legis" - Dichiarazione di scioglimento del commissario - Conseguenze - Prededucibilità del credito del contraente "in bonis" - Sussistenza - Fattispecie.

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 2 Phoca PDF



## 187 Contratto di assicurazione - DIgs 14/2019 -Art. 82 (Contratto di assicurazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

| Nell'amministrazione straordinaria | delle grandi i | imprese in | stato d | li insolvenza, l | l'art. 5 | 0, c | omma |
|------------------------------------|----------------|------------|---------|------------------|----------|------|------|
| 2, del                             |                |            |         |                  |          |      |      |

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

www.foroeuropeo.it Pagina 2 / 2 Phoca PDF